

Tribunale di Foggia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia

Protocollo d'intesa, tra il Tribunale di Foggia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, finalizzato all'attuazione del criterio della tendenziale continuità nella designazione del Pubblico Ministero per la trattazione della fase dibattimentale dei processi rientranti nelle attribuzioni del Tribunale in composizione collegiale.

Premesso che l'art. 192 della circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, stabilisce, nel 4° comma, che *"nella fissazione delle udienze penali dinanzi al giudice del dibattimento, al Gip e al Gup, è assicurata la tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado e, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata"*; a tal fine, precisa nel successivo 6° comma che *"il Presidente è tenuto ad operare l'opportuno raccordo con il Procuratore della Repubblica, garantendo in ogni caso la ragionevole durata del processo"*;

che l'art. 12 della circolare del CSM sulla organizzazione degli uffici di procura stabilisce, nel 1° comma, che *"il Procuratore della Repubblica definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del Magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive"*; a tal fine, precisa nel successivo 2° comma che *"il Procuratore della Repubblica opera ogni opportuno e preventivo raccordo con il Presidente del Tribunale"*;

che, nel corso della riunione sul tema in data 28.3.2022, sono state discusse e concordate le modalità attuative delle disposizioni consiliari;

il Tribunale di Foggia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia

CONVENGONO

le seguenti clausole protocollari.

Art. 1

Compiti dell'Ufficio del Pubblico ministero

Al fine di dare attuazione al criterio della tendenziale continuità della designazione del Pubblico Ministero per la trattazione dell'intera fase dibattimentale, il Procuratore della Repubblica designa per ciascun processo pendente dinanzi ai Collegi del Tribunale un Magistrato dell'Ufficio di Procura, che avrà il compito di trattare per l'intera fase dibattimentale il processo per il quale risulta designato, fino alla sua definizione.

In considerazione del numero di udienze previste, vengono abbinati ai Collegi A, B, E, F quattro Sostituti Procuratori per ciascun Collegio; ai Collegi C e D vengono abbinati due Sostituti

Procuratori per ciascun Collegio. In tal modo si assicura che almeno una volta al mese ciascun Sostituto Procuratore sarà presente in udienza dinanzi al Collegio al quale è abbinato.

Il Procuratore della Repubblica fornisce al Presidente del Tribunale, con almeno tre mesi di anticipo, un calendario semestrale con l'indicazione nominativa per ciascuna udienza collegiale del Pubblico Ministero designato per la stessa.

Art. 2

Compiti del Tribunale in composizione Collegiale

Al fine di dare attuazione al criterio della tendenziale continuità della designazione del Pubblico Ministero per la trattazione dell'intera fase dibattimentale, i Presidenti dei Collegi, ove il processo non venga definito in una sola udienza, dispongono che esso venga proseguito in una successiva udienza in cui risulti designato lo stesso Magistrato del Pubblico Ministero, se non vi ostino esigenze organizzative inconciliabili.

Alla prima udienza, ove sia possibile, si procederà, almeno per i processi di maggiore complessità e di prevedibile maggiore durata, ad una programmazione delle udienze di trattazione, stabilendone il relativo calendario.

Art. 3

Casi particolari

La regola del rinvio a una successiva udienza in cui sia prevista la presenza dello stesso Pubblico Ministero, di cui all'articolo precedente, potrà essere derogata anche nei seguenti casi: **a)** nel caso di urgenza di trattazione del processo (ad esempio, in presenza di imputati sottoposti a misura cautelare i cui termini di fase sono vicini alla scadenza; prossimità della prescrizione; etc.); **b)** nel caso di rinvio ad udienze interlocutorie (ad esempio, per il deposito di documenti già ammessi; per la nomina di un perito e/o per il conferimento di un incarico peritale; etc.); **c)** nel caso di processi di maggiore complessità, rilevanza e durata, descritto dall'articolo seguente.

Art. 4

Processi di maggiore complessità, rilevanza e durata

Per i processi di maggiore complessità, rilevanza e durata, individuati dal Procuratore della Repubblica, vengono, di regola, designati per l'intera fase dibattimentale i Pubblici Ministeri originariamente incaricati delle indagini preliminari o che abbiano, comunque, esercitato l'azione penale, anche quando risultino abbinati ad un Collegio diverso da quello dinanzi al quale pende il processo.

Il Pubblico Ministero designato in deroga al criterio generale comunica al Tribunale, nella prima udienza cui partecipi, la sua designazione per l'intera fase dibattimentale.

Foggia, 4 aprile 2022

Il Presidente del Tribunale Sebastiano L. Gentile
Il Procuratore della Repubblica Antonio Colonna
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine [Firma]